



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Roma
Terza Sezione Lavoro

Composta dai magistrati:

dr. Vito Francesco Nettis	Presidente
dr. Paolo Cocchia	Consigliere
dr. Giovanni Boeri	Consigliere estensore

a seguito di trattazione scritta ex articolo 83, comma settimo, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27/2020 come successivamente modificato dall'art. 221 comma 4 della l. 77/2020 di conversione del dl 34/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3002 dell'anno 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi pendente

tra

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA- I.N.P.G.I. rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Faddilli e Gavina Maria Sulas

appellante

e

     
rappresentata e difesa dagli avvocati Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali



appellata

Oggetto. appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 702/2017 depositata l' 11.2.2017

Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi e da note successivamente depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Lo svolgimento del processo e l'oggetto del contendere sono così ricostruiti nella sentenza impugnata:

"Con ricorso ritualmente notificato, la società   s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l'INPGI, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4292/2016, emesso in data 9 maggio 2016, con il quale – su ricorso dell'ente convenuto opposto – le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 430.466,09 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto e spese della fase monitoria, a titolo di contributi previdenziali (obbligatori e da fondo integrativo) con relative sanzioni per il periodo da dicembre 2007 a marzo 2011.



Si trattava in particolare dei contributi riferibili a parte delle somme corrisposte, in sede di conciliazione stipulata, negli anni compresi tra il 2009 e il 2011 in occasione della cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro, ai giornalisti ex dipendenti della società opponente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.

A fondamento dell'opposizione, la società [REDACTED] contestava la fondatezza del credito ingiunto (ribadendo la non imponibilità contributiva delle somme oggetto di controversia ed evidenziando a tale scopo, in particolare, la loro corresponsione a titolo di risarcimento del danno emergente) contestando altresì i conteggi di quanto asseritamente dovuto, in particolare con riferimento all'avvenuta "lordizzazione" dell'importo netto corrisposto in sede di transazione (evidenziando a tale proposito l'incertezza e l'erroneità dell'aliquota fiscale applicata a tale scopo).

L'INPGI si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione (ribadendo in particolare sia la natura retributiva delle somme oggetto di controversia, sia la correttezza della quantificazione del credito effettuata nel corso del procedimento monitorio ad eccezione della quantificazione dell'imponibile sul quale calcolare i contributi e le sanzioni, che affermava essere effettivamente, così come indicato nell'atto di opposizione, di € 784.764,00 anziché di € 799.705,00, con riduzione della somma dovuta da € 430.466,09 a € 421.942,00) e chiedendone il rigetto o, in subordine, la condanna della società opponente al pagamento della minor somma di € 421.942,00, oltre ulteriori somme aggiuntive e sanzioni a decorrere dal 27 ottobre 2012.

Così come risulta pacifico in causa, l'INPGI fonda il suo credito contributivo sulle somme corrisposte ai 4 giornalisti ex dipendenti della società [REDACTED], in adempimento delle transazioni stipulate con la società odierna opponente (prodotte in atti da entrambe le parti).

In particolare, in tale sede, le parti, davano atto dell'esistenza tra la società [REDACTED] e il giornalista di una controversia avente ad oggetto, oltre alle spettanze retributive di vario genere (TFR, straordinari, ferie e permessi), il preteso diritto del lavoratore al risarcimento danni per dequalificazione e demansionamento: danni riferiti alla professionalità e all'immagine per [REDACTED] alla salute, alla professionalità, all'immagine alla dignità e alla reputazione professionale per [REDACTED] all'immagine, alla professionalità, alla dignità professionale e alla salute per [REDACTED] alla salute, all'immagine, alla professionalità e alla dignità professionale per [REDACTED].

In sede transattiva veniva quindi pattuita la corresponsione ai suddetti giornalisti, a fronte della presentazione da parte di questi ultimi di dimissioni o comunque della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (dichiaratamente rassegnate in previsione dell'accordo transattivo formalizzato) e della rinuncia a tali rivendicazioni, di un importo per somme variabili a titolo di risarcimento del danno all'immagine professionale o comunque a titolo di transazione del danno da dequalificazione e demansionamento asseritamente subito.

Detto importo, pari ad € 40.000,00 per [REDACTED] ad € 65.000,00 per [REDACTED] ad € 140.000,00 per [REDACTED] e ad € 229.500,00 per [REDACTED] veniva corrisposto in aggiunta ad



ulteriori somme erogate a titolo di competenze di fine rapporto, di incentivo all'esodo e di "transazione generale novativa", non oggetto, queste ultime, di controversia, in quanto pacificamente assoggettate ovvero non assoggettabili a contribuzione.

Si rileva che negli accordi conciliativi relativi alle posizioni di C [REDAZIONE] [REDAZIONE] e [REDAZIONE] sono specificamente menzionate le ragioni del lamentato demansionamento, asseritamente consistente nella sottrazione di deleghe professionali con conseguente annullamento della responsabilità di coordinamento assegnata al lavoratore per [REDAZIONE] e per [REDAZIONE], nonché nell'affidamento di mansioni "redazionali" non coerenti con la qualifica di capo redattore per [REDAZIONE]."

2) Si devono dare per conosciute le motivazioni con le quali il Tribunale, in accoglimento della opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato alle spese l'Inpgi.

Solo per facilità di lettura e per evitare ripetizioni si riassume che, dopo l'esame della normativa applicabile e dei principi enunciati dalla giurisprudenza in materia, il primo giudice ha ritenuto, in punto di diritto, che "pur nell'ambito di una generale imponibilità tanto ai fini fiscali che contributivi di tutto ciò che viene corrisposto nell'ambito di tale rapporto di lavoro a titolo non occasionale, non possono di regola essere ritenute imponibili ai fini contributivi le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, a meno che non siano direttamente finalizzate a compensare la perdita di un reddito (non dipendente da invalidità permanente o da morte)".

Ciò stabilito, il Tribunale ha considerato "che debba escludersi l'imponibilità contributiva delle somme oggetto di controversia, in quanto comunque dirette, seppure nell'ambito di una soluzione transattiva della controversia, a compensare il danno da demansionamento o dequalificazione asseritamente subito dai menzionati ex dipendenti della società opponente, non potendosi attribuire alcuna rilevanza, di per sé, ai fini della presente controversia, al profilo della fondatezza o meno delle rivendicazioni avanzate dai lavoratori; profilo, quest'ultimo, che risulta irrilevante ai fini della validità dell'atto transattivo.

Non emergono, del resto, elementi tali da far ritenere la natura simulata o fittizia, anche solo in parte, dei menzionati atti transattivi (documenti non disconosciuti dall'ente convenuto opposto per quanto riguarda la loro autenticità), ove la corresponsione delle somme oggetto di controversia è espressamente finalizzata, sia pure – si ripete – nell'ambito di una soluzione transattiva della controversia, a compensare le voci di danno asseritamente subite a vario titolo (danno alla professionalità, alla salute, all'immagine etc.).

A tal fine, non si possono ritenere sufficientemente significative le circostanze indiziarie dedotte dall'INPGI, quali il mero dato quantitativo (trattasi di quattro transazioni stipulate nell'arco di circa 3 anni, tra il 2009 ed il 2011), la prossimità della stipulazione di tali atti di transazione al pensionamento dei lavoratori, l'esistenza di altri tipi di rivendicazione, anche di carattere retributivo, e l'assenza di riscontri scritti in ordine alla pregressa esistenza delle controversie oggetto di transazione.



E ciò, a maggior ragione, alla luce della considerazione che non risultano espressamente contestate dall'INPGI le circostanze di fatto specificamente dedotte nelle pagine da 10 a 15 del ricorso in opposizione in ordine alle vicende lavorative antecedenti alla stipulazione degli atti di transazione, relative a [REDACTED] (gerarchicamente sottoposto, a partire dal 2000, a soggetti aventi qualifica inferiore a quella di vice direttore, attribuita al suddetto lavoratore), [REDACTED] e [REDACTED] (ai quali sono state sottratte responsabilità gestionali, di coordinamento e di redazione).

Si tratta di prospettazioni in fatto in forza delle quali non appare inverosimile l'insorgere della controversia attinente (anche) i profili di demansionamento, prospettata nel preambolo degli atti di transazione contestati.

In sostanza, pur ritenendosi l'onere di provare la non riconducibilità dell'attribuzione patrimoniale alla retribuzione (con tutte le conseguenze in punto di assoggettamento agli obblighi contributivi) gravante sul datore di lavoro e non sull'ente previdenziale, si deve rilevare come detto onere sia stato assolto dalla [REDACTED] tanto sulla base della produzione degli accordi transattivi, quanto sulla scorta della mancata contestazione, da parte dell'INPGI (che rende pacifico il fatto e non bisognoso di prova, poiché non controverso, "vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza": cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761) delle circostanze in fatto riferite negli accordi medesimi e negli atti difensivi del presente giudizio, rispetto alle quali gli elementi indiziari indicati dall'odierna convenuta opposta appaiono privi del requisito della gravità.

3) Proponeva appello l'Inpgi affidandosi a tre motivi.

Con il primo, riguardante la violazione o falsa applicazione dell'art. 2967 cc in materia di onere della prova e dell'art. 12 della l. 153 del 1969 nella nuova formulazione di cui all'art. 6 D. L.vo n. 314 del 1997, deduceva che la sentenza non aveva correttamente applicato i principi consolidati di ripartizione della prova secondo cui *"la presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse*, principio valevole anche quando le somme pervengono al lavoratore in adempimento ad un accordo transattivo.

Quindi, secondo l'appellante, l'ente previdenziale deve provare solo che il lavoratore ha ricevuto dal datore somme a qualsiasi titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro mentre è a carico del datore dimostrare che ricorre una delle cause di esclusione dall'obbligo contributivo.

Se il Tribunale avesse osservato tali principi, prosegue l'appellante, avrebbe constatato che l'Inpgi era stato adempiente ai propri oneri probatori mentre altrettanto non poteva dirsi riguardo la società appellata, la quale non aveva fornito alcuna dimostrazione della sussistenza di demansionamenti, danni alla salute ed alla professionalità nonché all'immagine; ed inoltre dallo stesso tenore degli accordi transattivi nonché da accadimenti vari, emergevano chiari elementi a smentita delle formali imputazioni



riportate negli atti. Non era poi vero che l'Inpgi non avesse contestato le circostanze in fatto relative alle vicende lavorative riferite negli accordi transattivi e negli atti difensivi della società appellata, alle quali era estranea.

Con il secondo motivo lamentava la *“omessa e insufficiente motivazione che la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. “* sostenendo che il Tribunale aveva fornito una motivazione solo apparente e non si era pronunciato sulle questioni sollevate dall'Inpgi.

Con il terzo motivo, proposto solo in via subordinata, si doleva della mancata ammissione della prova orale richiesta per confermare che la società non aveva consegnato agli ispettori la documentazione a riscontro della esistenza di un contenzioso relativo al preteso demansionamento dei giornalisti.

Si costituiva la appellata contestando il fondamento della impugnazione ed insistendo, all'occorrenza, nella prova testimoniale indicata in primo grado a dimostrazione delle vicende lavorative dei quattro dipendenti che avevano stipulato le transazioni.

Deduceva, inoltre, che la esclusione dei contributi derivava anche dalla natura novativa delle transazioni intercorse.

La prevista udienza del 18.11.2020 si teneva nelle forme previste dal comma 7 dell'art. 83 del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 comma 4 della l. 77/2020 di conversione del dl 34/2020.

Le parti depositavano note nelle quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.

Il 18.11.2020 questa Corte decideva la causa depositando il dispositivo.

3) Il primo motivo di appello è fondato, per quanto di ragione.

4) L'art. 12, I. n. 153/1969, nel testo modificato dall'art. 6, d.lgs. n.314/1997, stabilisce, per quanto qui rileva, che *«costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento»* (comma 1), e che *«sono esclusi dalla base imponibile»* (comma 4 lett. C) *“i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni”*.

Considerato che l'art. 46 (ora 49), T.U. n. 917/1986, prevede a sua volta che sono redditi da lavoro dipendente *«quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri»*, e che per la loro determinazione si ha riguardo, secondo il successivo art. 48 (ora 51), a *«tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»*, è evidente che, nel disposto normativo, l'assoggettabilità a contribuzione è la regola e l'esclusione un'eccezione, che - giusta il disposto dell'art. 2697, comma 2°, c.c. - dev'esser provata da chi intende farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligo contributivo” (Cass. n.13467/2017).

5) Nella specie la corresponsione da parte della società appellata di somme nette pari ad euro 40.000,00 a favore del giornalista Petto, 65.000,00 a favore del giornalista [REDACTED] 140.000,00 a favore del giornalista [REDACTED] e 229.500,00 a favore del giornalista [REDACTED] è del tutto pacifica mentre, invece, ad una corretta analisi delle



risultanze istruttorie, non è provato che dette somme siano state erogate a titolo di risarcimento danni, ed anzi sussistono consistenti elementi indiziari di segno contrario.

6) In tema è da anzitutto da considerare che l'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche se convenute in una transazione, pur se intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass. 4809/85; v. anche, Cass. n. 4776/85); Cass. n.3685/2014).

7) Procedendo all'esame delle risultanze istruttorie non sono da condividere le valutazioni del Tribunale secondo cui:

-non si possono ritenere sufficientemente significative della simulazione delle qualificazioni giuridiche figuranti nei quattro atti transattivi le circostanze all'uopo dedotte dall'INPGI;

-e ciò a maggior ragione, alla luce della considerazione che non risultano espressamente contestate dall'INPGI le circostanze di fatto specificamente dedotte nelle pagine da 10 a 15 del ricorso in opposizione in ordine alle vicende lavorative dei quattro giornalisti antecedenti alla stipulazione degli atti di transazione;

-l'onere probatorio a carico della [REDACTED] è stato assolto tanto sulla base della produzione degli accordi transattivi quanto sulla scorta della mancata contestazione, da parte dell'INPGI delle circostanze in fatto riferite negli accordi medesimi e negli atti difensivi del presente giudizio.

8) Iniziando dalla prima valutazione, va ritenuto che gli elementi rappresentati dall'Inpgi ed altri che emergono dalle risultanze di causa sono senz'altro idonei a mettere in forte dubbio la corrispondenza al vero delle qualificazioni in argomento.

9) La più consistente evidenza in tal senso è rappresentata dalla mancata esistenza di atti scritti preesistenti alle transazioni a documentazione delle rivendicazioni avanzate dai quattro giornalisti nei confronti dell'azienda.

Tale carenza deve darsi per pacifica, non essendo mai stata allegata da parte della [REDACTED] la esistenza di scritti al riguardo. D'altro canto le transazioni sono avvenute in via extragiudiziale.

Orbene la mancanza deve ritenersi assai significativa risultando assai poco verosimile, già in via generale, che parte datoriale riconosca a titolo transattivo somme al lavoratore in difetto, se non anche di una controversia giudiziale e/o di una trattativa per tramite di missive di avvocati, quantomeno di una previa rivendicazione scritta da parte di costui che valga ad individuarne, spiegarne e preferibilmente documentarne le ragioni di credito.

Nel caso in esame tale inverosimiglianza si rende eclatante a considerare che:

-le transazioni riguardano non uno ma quattro lavoratori in situazioni fra loro dissimili;

-parte datoriale è una società per azioni con numerosi dipendenti, come tale usualmente caratterizzata da organizzazione articolata e rapporti formalizzati;

-gli importi erogati ai lavoratori sono tutti assai consistenti (euro 40.000,00 a favore del giornalista [REDACTED] 65.000,00 a favore del giornalista [REDACTED] 140.000,00 a favore del giornalista [REDACTED] ed addirittura 229.500,00 a favore del giornalista A [REDACTED]);



-i danni a fronte dei quali sono corrisposti i risarcimenti (alla professionalità e all'immagine per [REDACTED]; alla salute, alla professionalità, all'immagine alla dignità e alla reputazione professionale per [REDACTED]; all'immagine, alla professionalità, alla dignità professionale e alla salute per [REDACTED], alla salute, all'immagine, alla professionalità e alla dignità professionale per [REDACTED]) sono immateriali e non misurabili né liquidabili secondo criteri comunemente condivisi;

-fra tali danni almeno quelli alla salute rivendicati da [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], per essere considerati degni di considerazione, avrebbero necessitato di riscontri documentali sanitari e di una relazione medica a sostegno.

10) Oppone parte appellata che il riscontro scritto è dato dalle dichiarazioni con le quali i lavoratori negli atti di transazione riferiscono la causale dei crediti rivendicati. Va tuttavia obiettato che tali dichiarazioni devono essere valutate con ragionata diffidenza, essendo interesse primario dei lavoratori in sede transattiva ricevere somme a prescindere dalle causali di giustificazione, per cui ben si può verificare l'ipotesi in cui costoro, sollecitati da parte datoriale invece motivata ad attribuire natura risarcitoria e non retributiva agli esborsi per evitare aggravati contributivi e fiscali, convengano su qualificazioni inveritiere.

11) Ed al proposito l'esame del tenore degli atti transattivi mostra la sussistenza di ulteriori elementi sintomatici della simulazione delle qualificazioni.

Anzitutto gli atti non sono ristretti a risarcire le pretese relative ai danni ma riportano tutti la rinuncia dei lavoratori *"ad ogni diritto e/o richiesta per retribuzioni di ogni tipo , scatto di anzianità superminimi, compensi e maggiorazioni per lavoro supplementare....."* etc. etc. a fronte della corresponsione di un importo lordo di euro 1.000.

Nelle transazione figura allora anche la pattuizione di riconoscimento di somme a fronte della rinuncia a diritti retributivi originati dal rapporto; e sovviene la notevole sproporzione fra le esigue somme erogate a fronte di tale rinuncia e consistenti le somme erogate a fronte della rinuncia a pretese di risarcimento danni non preventivamente rivendicati in forma scritta.

Inoltre:

-la transazione riferita al [REDACTED] indica che quest'ultimo, oltre ai danni da lesione alla professionalità ed alla immagine, rivendica anche *"crediti conseguenti : a) alla mancata indicazione nei conteggi del tfr e, per quanto di ragione in quelli dell'indennità di fine rapporto, di straordinari continuativi; b) a ferie, permessi, straordinari e "corte" non fruiti ; c) a spettanze retributive non erogate per lavoro straordinario , notturno, festivo e domenicale"*;

-la transazione riferita al [REDACTED] indica che quest'ultimo, oltre ai danni da lesione alla professionalità, alla immagine, alla dignità professionale e alla salute, lamenta anche *"gravi perdite economiche derivanti dal riconoscimento di una indennità di funzione (per il ruolo di capo redattore centrale) assolutamente insufficiente e negativamente sproporzionata alla responsabilità esercitate"*.

Nonostante ciò nessun importo viene specificamente erogato nelle transazioni a titolo di risarcimento di dette rivendicazioni retributive, se non quella di euro 1.000 già



sopra indicata a fronte della rinuncia del lavoratore ad ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro.

Vero è che nella transazione relativa al [REDAZIONE] è indicato che viene riconosciuto anche un importo di euro 69.680,93 lordi a titolo di *“competenze terminative di sua spettanza”* ma tale causale è in realtà del tutto generica e comunque senz'altro non ricomprende le *“spettanze retributive non erogate per lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale”*.

12) Ed ancora, difetta un criterio che permetta di individuare perché, ad esempio, ad un lavoratore è stata attribuita a titolo risarcitorio euro 40.000, in presenza di un lamentato demansionamento durato circa 9 anni (vedi atto di transazione [REDAZIONE] e pagina 10 del ricorso in opposizione a di) e ad altro euro 229,500, a fronte di un lamentato demansionamento durato circa 2 anni (vedi atto di transazione [REDAZIONE] e pagine 13 e 14 del ricorso in opposizione a di), in assenza per entrambi di documenti riferiti ai danni non patrimoniali subiti.

13) Procedendo ora al vaglio della seconda e della terza valutazione come sopra (punto 7) operate dal Tribunale, appare senz'altro errata la considerazione secondo cui *“non risultano espressamente contestate dall'INPGI le circostanze di fatto specificamente dedotte nelle pagine da 10 a 15 del ricorso in opposizione in ordine alle vicende lavorative antecedenti alla stipulazione degli atti di transazione, relative a [REDAZIONE] (gerarchicamente sottoposto, a partire dal 2000, a soggetti aventi qualifica inferiore a quella di vice direttore, attribuita al suddetto lavoratore), [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] (ai quali sono state sottratte responsabilità gestionali, di coordinamento e di redazione)”*.

L'appellata ha fatto valere la insussistenza delle qualificazioni enunciate, mentre l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 18/07/2016, n. 14652; Cass. 13/02/2013 n. 3576).

Esclusa la non contestazione, le circostanze di fatto riferite da [REDAZIONE] a ragione dei supposti demansionamenti rimangono sfornite di adeguato supporto probatorio.

Nessun documento è stato difatti prodotto in tal senso relativamente ai lavoratori [REDAZIONE], [REDAZIONE] ed [REDAZIONE].

Per quanto riguarda [REDAZIONE]; gli allegati ordini di servizio e comunicazioni interne n. ri 5c e 5d documentano in effetti un sottrazione delle funzioni di responsabile della redazione di [REDAZIONE] a in precedenza esercitate; ma esse da sole sono insufficienti a fornire prova idonea dei fatti, trattandosi di mere note interne sottoscritte da nominativo non conosciuto in giudizio.

Vero è che [REDAZIONE] ha offerto di provare a mezzo testi tutte dette vicende anteriori alle transazioni.

Tuttavia tale prova è stata richiesta *“sui capitoli di cui al paragrafo n. 5 pagine da 9 a 13”* del ricorso in opposizione.

E, a parte che da tale istanza è esclusa la posizione dell' [REDAZIONE] che figura a pagina 14 del ricorso, è da osservare che in realtà essa, così come proposta, non verte su fatti specifici formulati in articoli separati, come richiesto dall'art. 244 cpc, ma su una



lunga serie di accadimenti frapposti a valutazioni, di talché è da ritenere inammissibile.

14) L'appellante invoca la sussistenza di una transazione novativa, con conseguente limitazione ex lege delle cause di nullità, ma l'argomento non persuade valendo le restrinzioni solo per i contraenti e non ponendosi nei confronti di terzi questioni di nullità ma semmai di opponibilità. A tale proposito la questione è già stata sopra vagliata al punto n. 6).

15) Conclusivamente in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza gravata va riconosciuta la sussistenza del credito originato dall'accertamento ispettivo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, con il limite però della minor somma di euro 421.942,00, già rettificata dalla stessa Inpgi nella memoria di costituzione in primo grado, oltre successive.

Rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo di appello.

E la ████████ nel presente grado non ha riproposto specificamente ex art. 346 cpc le altre ragioni di contestazione avverso il quantum del credito Inpgi sollevate nel ricorso in opposizione e rimaste assorbite per effetto della decisione di primo grado.

15) Alla soccombenza dell'appellata consegue la condanna alle spese di lite del doppio grado, da liquidare come da dispositivo tenendo conto dei criteri previsti dal Dm 55 del 2014 e quindi anche del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria perché non espletata.

P.Q.M.

La Corte così decide;

in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma di euro 421.942,00 oltre alla ulteriore somma aggiuntiva e alle sanzioni dovute dal 27.10.2012 al saldo;

-condanna altresì l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite da liquidarsi per il primo grado in euro 6.780 e per il secondo grado in euro 7.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.

Roma li 18/11/ 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente

